

"Uso dell'Uniforme per il personale militare in congedo non in attività di servizio" e modifica e istituzione nuovo "distintivo d'onore (Variante alla pubblicazione SMD G 010)"

A seguito di una iniziativa promossa direttamente dal Sig. Ministro della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa con foglio n. M_D A0D32CC REG2025 0237354 in data 16.12.2025, ha approvato una rielaborazione, in senso estensivo, delle disposizioni relative all'**uso dell'uniforme per il personale militare della categoria in "congedo non in attività di servizio"**, contenute nel Capitolo VII - paragrafo 1a della pubblicazione SMD-G-010 edizione 2019.

Pertanto i Soci A.N.M.I appartenenti alla categoria dei militari posti in congedo ai sensi dell'art. 880 del Dlgs. 15 marzo 2010 "Codice dell'ordinamento militare" (**ausiliaria, complemento, congedo illimitato, riserva, riserva di complemento, congedo assoluto**), è autorizzato a indossare l'uniforme secondo le seguenti casistiche:

- *in occasione delle cerimonie di consegna di onorificenze della Repubblica Italiana, nel caso l'interessato sia destinatario della stessa;*
- *in cerimonie/eventi militari qualora disposto dagli Stati Maggiori delle singole Forze Armate, per i rispettivi eventi, o dallo Stato Maggiore della Difesa, per contesti di natura interforze;*
- *a richiesta dell'interessato - previa autorizzazione della Forza Armata di appartenenza - in altre circostanze ove, comunque, la presenza del personale in uniforme risulti funzionale agli interessi della Difesa.*

In particolare la normativa in vigore dispone di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dai sottoparagrafi d) e f) della normativa, che si riportano di seguito:

- *fatta eccezione per le cerimonie/eventi di cui sopra, i militari in congedo - **iscritti alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma** - formalmente riconosciute dal Ministero della Difesa, che prendono parte ad attività connesse con gli scopi/finalità dell'Associazione di appartenenza, **non sono autorizzati** a indossare l'uniforme, ma **sono autorizzati** a indossare solo gli elementi **uniformologici** (nastrini, medaglie, distintivi di appartenenza, ecc) e gli accessori eventualmente stabiliti dalla Forza Armata;*
- *la divisa sociale adottata da ciascuna Associazione d'arma **deve essere chiaramente distinguibile rispetto a quelle utilizzate dal personale in servizio delle Forze Armate**, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dagli Allegati da 3 a 13 del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'A.N.M.I. - edizione 2023.*

Per quanto attiene alla variante riguardante la modifica delle attuali norme relative al "**distintivo del personale militare in congedo**" e l'istituzione del nuovo "**distintivo d'onore per il personale militare delle Forze Armate in congedo**" approvato con foglio n. M_D A0D32CC REG2025 0236359 in data 12/12/2025, si comunica che sono in corso approfondimenti per dirimere dubbi interpretativi della norma sul loro utilizzo sulle divise sociali.

Ne consegue che fino a tale termine "NON E' AUTORIZZATO" l'uso dei
distintivi in questione sulla divisa sociale.